

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

74.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE VITILIO MASIELLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BISAGNO ed altri: Norme per l'ammissione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia (2849);		Norme relative all'equipollenza delle lauree in sociologia, in scienze bancarie e assicurative e in discipline economiche e sociali con la laurea in economia e commercio (<i>Approvato dal Senato</i>) (3079);	
Senatori BAUSI ed altri: Ammissione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3343)	1040	ZANONE e STERPA: Equipollenza della laurea in scienze bancarie ed assicurative con la laurea in economia e commercio (2326)	1042
PRESIDENTE	1040, 1041	PRESIDENTE	1042, 1043, 1044
FASSINO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . .	1041	BOSI MARAMOTTI GIOVANNA	1044
MASIELLO VITILIO, <i>Relatore</i>	1040	CONFALONIERI ROBERTO, <i>Relatore</i>	1042, 1043, 1044
		FASSINO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . .	1043
		FERRI FRANCO	1043

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
PAGLIAI ed altri: Norme concernenti la costituzione in Centro di studi del CNR dell'Opera del vocabolario della lingua italiana (2394)	1044
PRESIDENTE	1044, 1045, 1048, 1050, 1051
AMALFITANO DOMENICO, <i>Relatore</i>	1044
	1045, 1047, 1050
GUI LUIGI	1045, 1046
MASIELLO VITILIO	1046, 1047, 1050
PAGLIAI MORENA AMABILE	1045
RALLO GIROLAMO	1050
SCOTTI VINCENZO, <i>Ministro per i beni culturali ed ambientali</i>	1045, 1047, 1050
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori MAZZOLI ed altri; BUZZI ed altri: Norme integrative in materia di concorsi direttivi ed ispettivi (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3395-bis).	1051
PRESIDENTE	1051
	1052, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059
BROCCA BENIAMINO	1053
CARELLI RODOLFO	1055, 1057, 1059
CONFALONIERI ROBERTO, <i>Relatore</i>	1051
	1055, 1056, 1058
FASSINO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1056, 1057
GANDOLFI ALDO	1054
GUI LUIGI	1055
MONTELEONE SAVERIO	1052, 1053
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	1059

La seduta comincia alle 9,45.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito le proposte di legge nn. 2849 e 3343.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge Bisagno ed altri: Norme per l'ammissione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia (2849); senatori Bausi ed altri: Ammissione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bisagno, Cirino Pomicino, Allocca, Balestracci, Boffardi, Tantalo, Viscardi, Zoppi: « Norme per l'ammissione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia »; e dei senatori Bausi, Rosi, Del Nero: « Ammissione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 aprile 1982.

Do il benvenuto ai colleghi di ritorno dalle vacanze piuttosto tormentate ed esprimo l'auspicio di poter riprendere i nostri lavori con impegno ed efficienza.

L'onorevole Vitilio Masiello ha facoltà di svolgere la relazione.

VITILIO MASIELLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le due proposte di legge, che sono identiche nella sostanza, ma la n. 3343, ha una maggiore articolazione per cui propongo di assumerla come testo base anche perché è già stata approvata dal Senato, consentono ai laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche l'accesso ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia.

Credo di poter assolvere il mio compito con una relazione molto breve, perché il provvedimento ha un carattere fonda-

mentale tecnico, obbedisce cioè ad una oggettiva esigenza di sanatoria e presuppone una comparazione fra i due tipi di laurea perché, se risultasse dagli esami della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche che questa equivale totalmente alla laurea in farmacia per contenuto di professionalità e tipo di insegnamento impartito, non ci sarebbero difficoltà, come in effetti non ve ne sono, nel riconoscere sostanzialmente questa equipollenza, e dunque l'accesso dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia richiesta la laurea in chimica e farmacia o farmacia.

Dico brevemente qual è la situazione: il corso di laurea in farmacia è articolato in diciannove insegnamenti, di cui quindici fondamentali e quattro complementari, mentre quello in chimica e tecnologia farmaceutiche in ventisette insegnamenti, di cui venticinque fondamentali e due complementari, e quindi ha dieci insegnamenti in più rispetto al corso di laurea in farmacia. Facendo il computo dei diciannove insegnamenti di farmacia, e cioè scomputando i dieci insegnamenti in più, dall'analisi degli statuti si evince che in realtà la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche abbraccia tutti gli insegnamenti previsti per la laurea in farmacia; più precisamente, dei quindici insegnamenti fondamentali del corso di laurea in farmacia, sette sono impartiti in comune accordo con il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, nel senso che esiste un solo docente ed un solo insegnamento per la stessa disciplina; gli altri 5 insegnamenti hanno identico contenuto centrale, mentre i tre insegnamenti rimanenti sono corsi di laboratorio che occupano un posto equivalente nel corso di laurea. Con questo intendo dire che la laurea in chimica e tecnologia farmaceutica assorbe la totalità degli insegnamenti previsti per la laurea in farmacia, nel senso che alcuni insegnamenti hanno in entrambi i corsi di laurea assoluta prevalenza; pertanto non si capisce perché non possano essere ammessi ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o in farmacia i lau-

reati in chimica e tecnologia farmaceutiche, che non solo hanno sostenuto gli stessi esami dei farmacisti, ma hanno raggiunto un livello successivo di perfezionamento professionale che li qualifica anche per la produzione del farmaco.

Non si capisce, pertanto, perché ai detentori di una laurea che assorbe la precedente e, anzi, la sviluppa e la migliora, non sia consentita la stessa possibilità di accesso ai concorsi.

Un'altra via potrebbe esserci per non creare squilibri tra professionalità equivalenti; sarebbe quella di modificare le norme che presiedono ai concorsi per le singole amministrazioni, ma sarebbe un'operazione lunghissima e complicata; è molto più semplice considerare l'accesso alla professione del tutto equivalente.

Auspico pertanto l'approvazione della proposta di legge n. 3343 il cui articolo unico, identico nel contenuto a quello della proposta di legge n. 2849, e già votato dal Senato, propongo di assumere come testo base.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Il relatore propone di assumere come testo base la proposta di legge n. 3343, con conseguente assorbimento della proposta di legge n. 2849.

GIUSEPPE FASSINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Ad ogni concorso, ufficio od impiego per l'accesso al quale sia prescritto il possesso della già denominata « laurea in chimica e farmacia » ovvero della « laurea

in farmacia » sono altresì ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche. Ove sia richiesto per l'esercizio dei predetti uffici od impieghi il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, resta fermo quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523.

Trattandosi di articolo unico, e non essendo stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme relative all'equipollenza delle lauree in sociologia, in scienze bancarie e assicurative e in discipline economiche e sociali con la laurea in economia e commercio (Approvato dal Senato) (3079) e della proposta di legge Zano- ne e Sterpa: Equipollenza della laurea in scienze bancarie ed assicurative con la laurea in economia e commercio (2326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative all'equipollenza delle lauree in sociologia, in scienze bancarie e assicurative e in discipline economiche e sociali con la laurea in economia e commercio », approvato dal Senato nella seduta del 13 gennaio 1982, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zano- ne e Sterpa: « Equipollenza della laurea in scienze bancarie ed assicurative con la laurea in economia e commercio ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso sul disegno di legge n. 3079 parere favorevole, con la raccomandazione di esaminare il problema della ammissibilità dei laureati in sociologia ad esami di abilitazione o a concorsi a cattedre, le cui materie risultino affini alla laurea o titolo di studio conseguiti, mentre ha espresso parere favorevole alla proposta di legge nei limiti in cui essa non contrasti col disegno di legge.

L'onorevole Confalonieri ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO CONFALONIERI, Relatore. Onorevoli colleghi, la legge n. 1076 del 1971 rendeva equipollenti le lauree in sociologia ed in economia e commercio; è in seguito a quella norma che sorsero problemi circa l'idoneità dei laureati in sociologia a ricoprire incarichi di insegnamento in materie giuridiche ed economiche. Per superare questa difficoltà, il ministro della pubblica istruzione, Valitutti, e diversi senatori hanno presentato specifici provvedimenti che sono stati approvati dal Senato in un testo unificato, il disegno di legge n. 3079, che propone di assumere come testo base per la discussione. I senatori Malagodi, Fassino ed altri chiedevano l'equipollenza della laurea in scienze economiche ed aggiungevano a questo riconoscimento due commi che il Senato ha ritenuto di sopprimere - e che è bene ricordare alla Commissione - i quali stabilivano che tale equipollenza avrebbe potuto essere valida anche per gli esami di abilitazione per l'esercizio della libera professione, con l'unico vincolo che a tali esami potessero accedere i laureati che nel corso di studio avessero superato l'esame di diritto commerciale.

Tale proposta fu oggetto di attento esame da parte dei senatori e l'obiezione fondamentale nasceva dal fatto che l'abilitazione alla libera professione sarebbe stata consentita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro. Di fatto ciò è avvenuto per le materie oggetto di esame presso l'università Bocconi di Milano e l'università di Cagliari, materie che avevano diversi interlocutori, e cioè gli ordini professionali, il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero di grazia e giustizia. Questo che ho brevemente indicato è il motivo che convinse i senatori a sopprimere i due commi.

Il testo trasmesso dal Senato risulta composto di due articoli, il primo dei quali elimina la possibilità per i laureati in sociologia di insegnare diritto ed economia nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica, pur rimanendo salvi i diritti quesiti in base alla normativa precedentemente in vigore.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1982

Il secondo articolo riconosce l'equipollenza tra i due corsi di laurea in scienze bancarie ed assicurative e in discipline economiche e sociali e la laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Concludo invitando i colleghi della Commissione a votare a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIUSEPPE FASSINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo concorda con le osservazioni del relatore ed invita la Commissione ad esprimere voto favorevole.

ROBERTO CONFALONIERI, Relatore. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3079.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Ricordo ai colleghi che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge con la raccomandazione di esaminare il problema della ammissibilità dei laureati in sociologia ad esami di abilitazione o a concorsi a cattedre, le cui materie risultino affini alla laurea o titolo di studio conseguiti.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3079 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non dà diritto all'ammissione agli esami

di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica ».

Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Le lauree in scienze bancarie ed assicurative nonché in discipline economiche e sociali, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Roberto Confalonieri, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione,

nell'approvare il disegno di legge recante « Norme relative all'equipollenza delle lauree in sociologia, in scienze bancarie e assicurative e in discipline economiche e sociali con la laurea in economia e commercio »,

impegna il Governo

ad esaminare, in sede di riordinamento delle classi di abilitazione e dei concorsi a cattedre per le scuole secondarie ed artistiche, l'estensione ai laureati in sociologia della facoltà di partecipare ai concorsi per l'abilitazione all'insegnamento di scienze umane, purché gli stessi abbiano sostenuto almeno un esame di storia della filosofia, uno di altra disciplina filosofica ed uno di pedagogia ».

0/3079-2326/1/VIII

FRANCO FERRI. A me sembra che quest'ordine del giorno esuli completamente dalla materia che stiamo esaminando perché riguarda solo i laureati in sociologia presso la facoltà di Trento.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1982

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. Il fatto è che da nessuna parte è previsto cosa e dove potranno insegnare i laureati in sociologia presso la facoltà di Trento, ecco perché al Senato è stato presentato questo ordine del giorno, ecco perché lo ripropongo in questa sede.

All'articolo 1 del disegno di legge n. 3079, recante « Norme relative all'equipollenza delle lauree in sociologia, in scienze bancarie ed assicurative e in discipline economiche e sociali con la laurea in economia e commercio », si aggiunge la seguente formulazione: « e non dà diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica per materie economiche ».

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. A nostro avviso non è opportuno presentare in questa sede l'ordine del giorno preannunciato dal relatore, in quanto si determinerebbe una sorta di confusione delle lingue: toglieremmo cioè l'equipollenza alle scienze economiche, dandola però a materie quali storia, filosofia e pedagogia. Il mostro esiste già su entrambi i fronti: infatti, i giovani laureati in sociologia non posseggono quella conoscenza delle scienze economiche necessaria per insegnare tali discipline negli istituti tecnici, mentre d'altro canto non hanno neppure la preparazione occorrente (che non può essere data dall'aver sostenuto un esame in quattro anni di corso) per l'insegnamento della filosofia o della pedagogia negli istituti di istruzione secondaria.

Noi riteniamo pertanto che la proposta del relatore possa essere presa in esame in sede di elaborazione della riforma della scuola secondaria, che sarà probabilmente articolata su vari indirizzi con la previsione di materie trasversali tra gli uni e gli altri. Ma, lo ripeto, siamo dell'opinione che aprire i concorsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e di istruzione artistica a giovani in possesso di quella laurea significherebbe dar vita ad un altro mostro.

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. Se l'onorevole Bosi Maramotti conferma la sua obiezione, che a me sembra seria, non ho alcuna difficoltà a ritirare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Pagliai ed altri: Norme concernenti la costituzione in Centro di studi del CNR dell'Opera del vocabolario della lingua italiana (2394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pagliai ed altri: « Norme concernenti la costituzione in Centro di studi del CNR dell'Opera del vocabolario della lingua italiana ».

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, credo sia indispensabile puntualizzare la discussione: in una precedente seduta abbiamo finalmente avuto il parere favorevole della Commissione bilancio sul provvedimento con le modifiche presentate dal Governo nella seduta del 17 febbraio. In base alla proposta di legge, le ventisei unità addette all'Opera del vocabolario funzionante presso l'Accademia della Crusca, e che dovrebbero passare al centro studi del CNR, sono previste nell'attuale *budget* di organico del CNR. Questa soluzione ha destato qualche perplessità, credo anche obiettiva, all'interno del CNR. Infatti, il 28 settembre mi è giunta una lettera del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, professor Ernesto Quagliariello (me ne sono procurato una copia per i vari gruppi parlamentari), che praticamente lamenta questa soluzione, dicendo che l'attuale organico del CNR, anche per quei posti ancora disponibili per concorso, è già stato assegnato presso i vari istituti o laboratori, e, avendo già il CNR a suo carico, da più anni, l'onere dell'Opera del

vocabolario, insiste nel chiedere che il Tesoro, tenendo conto di questo fatto, approvi un aumento di organico di ventisei posti. Non mi pare (molto più preciso di me potrà essere il ministro) che la questione possa trovare in questo momento soluzione presso il Ministero del tesoro che non intende, per gli orientamenti politici generali, aumentare la spesa prevedendo un aumento di organico.

Quindi, come relatore, proporrei di approvare la legge nel testo in discussione, sia pur nel rispetto delle esigenze prospettate dal presidente Quagliariello, e predisponendo un ordine del giorno impegnativo nei confronti del Governo affinché, appena esauriti i posti attualmente disponibili, i 26 posti siano immediatamente reintegrati.

Credo sia questo il giusto modo di preoccuparsi sia delle esigenze sorte nel CNR, sia della continuità di un'Opera meritoria qual è quella del vocabolario della lingua italiana, Opera che tuttavia non deve andare a detrimento dello sviluppo, anche periferico, degli istituti del CNR.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Non ho altro da aggiungere a quanto detto dal relatore, se non ribadire l'assoluta impossibilità, in questo momento, di accrescere l'organico del CNR, in presenza di una non effettiva copertura dei posti disponibili. La stessa legge finanziaria 1983 è tassativa per quanto riguarda il blocco degli organici, ma il Governo è disponibile ad accettare lo impegno a reintegrare le 26 unità destinate al centro di studi dell'Opera del vocabolario con un pari aumento di organico, all'avvenuto esaurimento dei posti attualmente disponibili.

LUIGI GUI. Temo che modificando l'articolo 3 in modo da non aumentare di pari numero le dotazioni ma di far rientrare le 26 unità nel contingente attuale del CNR, significhi creare delle difficoltà per il CNR stesso.

Non so se sia corretto questo nostro modo di intervenire, per cui sono piutto-

sto perplesso: non solo portiamo via dei posti, ma immettiamo in ruolo del personale attraverso un provvedimento legislativo.

MORENA AMABILE PAGLIAI. Prima di tutto vorrei dire all'onorevole Gui che è stato proprio il CNR ad affermare di non poter agire se non attraverso un intervento legislativo per l'immissione in ruolo del personale in questione.

Devo inoltre far presente che questo personale, che lavora dal 1964 pagato dal CNR, si trova in una condizione di precarietà particolare rispetto ad altro personale precario la cui situazione abbiamo sanato attraverso altri provvedimenti legislativi.

A parte queste osservazioni di carattere generale, sottopongo all'attenzione dei colleghi l'opportunità di ripristinare il testo originario dell'articolo 1, in quanto riconosce come sede dell'Opera vocabolario italiano l'Accademia della Crusca, che a nostro giudizio è l'unica idonea e dalla quale i ricercatori non debbono essere vincolati.

Infine, sono favorevole, a nome del gruppo comunista, all'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 perché risponde, anche da un punto di vista organizzativo ed amministrativo, a quella che noi crediamo debba essere la soluzione di questa operazione abbastanza lunga e laboriosa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Riguardo all'obiezione dell'onorevole Gui, debbo riconoscerne la fondatezza anche perché anch'io all'inizio ho avuto queste stesse perplessità pensando di essere di fronte ad un *ope legis* che toglie 26 posti dall'attuale organico del Centro del vocabolario per immetterli nell'organico del CNR senza nessun criterio di selezione o momento di verifica.

Tuttavia, leggendo tutte le convenzioni stipulate fin dall'inizio dell'istituzione, si

può rilevare che è stata sempre prestata particolare attenzione alla selezione al momento dell'assunzione del personale.

A me sembra che sia da un punto di vista morale, sia da un punto di vista della verifica della validità tecnica dell'istituto, non solo nel suo complesso ma nelle singole componenti, noi ci troviamo di fronte ad un personale qualificato sia tecnicamente sia scientificamente.

Per quanto riguarda l'obiezione dell'onorevole Pagliai, non ho nulla in contrario. Vi è però soltanto una notazione da fare: i centri studi del CNR non sono mai stati costituiti per legge perché si tratta di un discorso di organizzazione interna al CNR stesso. Sarebbe questa la prima volta che un centro studi viene ad essere realizzato attraverso un dispositivo di legge. Quindi, la mia perplessità sussiste solo da questo punto di vista ed io mi sarei orientato, al riguardo, per la soluzione prospettata dall'emendamento presentato dal Governo nella seduta del 17 febbraio scorso.

VITILIO MASIELLO. Mi rendo conto delle difficoltà illustrate dal relatore. Ho però il timore che anche l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 crei di fatto, implicitamente, un centro specifico del CNR su iniziativa parlamentare. Infatti, in base a tale proposta di modifica, il personale ricercatore tecnico ed amministrativo in servizio presso l'Accademia della Crusca, sarebbe inquadrato nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche (e qui ancora non si evoca la costituzione di un centro) e sarebbe destinato a prestare servizio presso il Centro studi « Opera del Vocabolario Italiano ». Quest'ultimo organismo non è stato ancora attivato dal CNR di propria iniziativa ma siamo noi che, con la proposta di legge in esame, lo stiamo ponendo in essere. Quindi, in ogni caso, vi è una deroga ad una tradizione secondo cui questi centri di studi sono organizzati dal Consiglio nazionale delle ricerche. Anche l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 opera questa lieve trasgressione ad una prassi ormai consolidata e pertanto non risolve il problema in di-

scussione ma ne crea altri, in quanto svincola il Centro dall'Accademia della Crusca che è depositaria di tutti gli schedari, per cui questo Centro potrebbe operare solo presso la sede dell'Accademia stessa. Se dovessimo pagare questo prezzo, introducendo la modifica in questione senza risolvere il nodo formale cui il relatore faceva riferimento, interromperemmo un lavoro che è invece ben avviato perché alcuni volumi dell'opera sono già stati pubblicati. Sono quindi dell'opinione che convenga tornare al testo originario che, pur ribadendo quel tipo di difficoltà, non determina alterazioni nella struttura, nella sua ubicazione, nell'accesso alle fonti e consente quindi di procedere nella redazione del Vocabolario della lingua italiana.

LUIGI GUI. Ricollegandomi ancora alla questione dell'articolo 1, vorrei far presente che la mia considerazione non si riferiva alla qualità del personale, che è altamente selezionato, bensì alle osservazioni formulate dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale ha fatto sapere che quel personale è già stato tutto distribuito tra i vari centri e che, inoltre, sono stati messi a concorso più di mille posti. Se noi inquadriamo nei ruoli questo personale non in soprannumero, avremo una delle due possibili conseguenze: o i centri saranno costretti a ridimensionare i propri organici, o dovrà essere ridotto il numero dei posti messi a concorso.

Io sarei lieto che non fosse così, ma vorrei che riflettessimo sulle considerazioni del presidente del CNR.

VITILIO MASIELLO. Ci sono circa quattrocento posti non ancora messi a concorso!

LUIGI GUI. Allora la questione non esiste. Volevo chiarire questo punto: le mie perplessità, come ripeto, non erano assolutamente riferite alla preparazione del personale, in ordine alla quale non ho nulla da eccepire.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Ribadisco che, come relatore, non ho alcuna obiezione da sollevare circa il ripristino dell'articolo 1, se non quella, di natura tecnica, attinente all'autonomia del Consiglio nazionale delle ricerche.

Vorrei soltanto ricordare all'onorevole Masiello che l'articolo 1, così come proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione in linea di principio, in attesa del parere della V Commissione bilancio, praticamente fa proprio il contenuto della convenzione tra CNR e Accademia della Crusca: a mio avviso, i dubbi e le preoccupazioni cui faceva riferimento l'onorevole Masiello vengono ad essere tutt'altro che dissipati.

Quanto all'intervento dell'onorevole Gui, io mi scuso per non aver centrato la risposta, però penso di aver fornito nel corso della mia introduzione la chiarificazione ulteriore del quesito che il collega ha posto; al riguardo, comunque, e facendomi carico delle eccezioni formulate dal dottor Quagliariello, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a reintegrare le ventisei unità destinate al centro studi dell'Opera del Vocabolario della lingua italiana con un pari aumento di organico, all'avvenuto esaurimento dei posti attualmente disponibili.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dei beni culturali ed ambientali*. Vorrei invitare la Commissione ad una riflessione sull'articolo 1. Attualmente esiste una convenzione tra l'Accademia della Crusca e il Consiglio nazionale delle ricerche che fissa responsabilità e compiti di ciascuno dei due organismi. La formulazione dell'articolo 1 proposta dal Governo mantiene in atto il rapporto fra l'Accademia della Crusca e il Consiglio nazionale delle ricerche e prevede che il personale, che oggi viene pagato con fondi del CNR ed è destinato ad uno specifico lavoro, venga inquadrato nei ruoli del CNR, ma resti vincolato a quel tipo di lavoro e sia destinato a prestare servizio presso il Centro di studi dell'Opera del vocabolario italiano. Poiché questo

ha personale proprio CNR e si tratta di un organo di ricerche di tale Consiglio, si rende necessaria una ridefinizione dei rapporti fra il CNR e l'Accademia della Crusca. In quella sede resta l'autonomia delle due parti: se si accordano sulla trasformazione di un Centro studi del CNR, benissimo, ma non vincolerei questo ad una struttura formale e definita quando esistono problemi complessi di rapporti fra l'Accademia della Crusca e il CNR.

La formulazione del Governo è più elastica e consente alle due parti di poter modificare i rapporti, di integrare la convenzione esistente sulla base della nuova legge e di dare ad essa la soluzione più adeguata. Infatti, se il CNR ritiene di dover costituire un Centro studi, potrà procedere in tal senso; se invece intende mantenere i rapporti esistenti fornendo non solo mezzi finanziari, ma anche uomini, perché la legge lo autorizza, credo che lo potrà fare. Da questo punto di vista vorrei invitare ad una riflessione, perché non sappiamo quale sia la complessità dei rapporti e come sia importante il coinvolgimento anche dell'Accademia della Crusca all'interno di questo progetto per le responsabilità che essa ha in tale direzione. Questa non è una obiezione di principio, ma di opportunità, per cui si segue la strada di lasciare al CNR e all'Accademia della Crusca di definire, come hanno fatto in passato, i loro rapporti attraverso una convenzione, e alla responsabilità del CNR, se gli accordi fra le parti lo consentono, di costituire un Centro.

VITILIO MASIELLO. Desidero avere un ulteriore chiarimento: lei dice che la formulazione dell'emendamento sostitutivo non pregiudica la qualità, il modo di organizzazione del lavoro e il contributo dell'Accademia della Crusca. Questa garanzia credo sia più implicita nell'effetto combinato dell'articolo 2, perché, se le cose stanno in questi termini, siamo d'accordo.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Nell'articolo 2 si

prevede la stipulazione di una convenzione lasciando in piedi i due soggetti, mentre nell'articolo 1 abolivate un soggetto, perché il Centro studi diventava autonomo e quindi veniva staccato rispetto all'Accademia della Crusca. Pertanto, nell'articolo 2 non vi era bisogno di rifare una convenzione, perché l'Accademia della Crusca scompariva come soggetto interessato alla realizzazione dei programmi del vocabolario italiano. La formulazione del Governo consente questa posizione non pregiudicando, credo, la sostanza delle questioni dell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'osservazione formulata dall'onorevole Gui, vorrei rilevare che ci troviamo di fronte ad una delle tante situazioni anomale create con una certa approssimazione, molte volte di fronte a necessità urgenti: vi sono una convenzione che risale al 1964 e un personale che in fondo, con contratti sia pure precari, ha continuato la sua opera nel corso del tempo. Sulla base delle norme generali esistenti, potremmo trovarci di fronte ad una situazione in cui i ricorsi dei soggetti potrebbero porre notevoli problemi dal punto di vista dell'amministrazione, perché dal 1964 c'è un rapporto che, sia pure reiterandosi nel corso del tempo, ha configurato una continuità di prestazioni da parte di questi soggetti. L'onorevole Gui ha sollevato giustamente un problema dicendo che in questo modo si tolgono posti, mentre vi sono progetti in corso di realizzazione, e quindi si crea una difficoltà di funzionamento nel CNR. Dalle valutazioni appare che questo non sia. Ad ogni modo, il problema viene risolto con l'ordine del giorno in cui, riconoscendo che, rispetto alla dotazione generale, vi è una riduzione di ventisei unità, si impegna il Governo a reintegrare all'avvenuto esaurimento dei posti attualmente disponibili. In questo modo si rende possibile l'approvazione del provvedimento.

Mi trovo schiacciato fra il Tesoro e il CNR, il che può portare ad un blocco, perché la Commissione bilancio non fa passare norme di ulteriore accrescimento di organico di fronte ad una situazione

generale che il Governo ha ribadito anche con la legge finanziaria 1983. Ci troviamo di fronte alla scadenza del 31 dicembre 1982 e ad una situazione ormai insostenibile, perché la demotivazione del personale e lo stato di precarietà creano una condizione il cui lavoro si squalifica progressivamente, e gli organi scientifici dell'Accademia della Crusca sottolineano di continuo questa situazione, e cioè di dover perdere parecchio tempo a discutere e portare avanti una trattativa in cui l'Accademia non può fare alcunché se non rinviare ad organi che sono al di fuori della sua volontà e responsabilità.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'Opera del Vocabolario della lingua italiana, operante presso l'Accademia della Crusca, è costituito in Centro di studi del Consiglio nazionale delle ricerche, con sede in Firenze presso l'Accademia della Crusca - Villa Medicea di Castello.

Compito del Centro studi è la realizzazione di un vocabolario storico della lingua italiana.

Il Centro è disciplinato a tutti gli effetti dalla normativa vigente per gli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Tale centro subentra alle attività già svolte dall'Accademia della Crusca per la realizzazione del vocabolario storico della lingua italiana anche sulla base delle convenzioni intervenute tra l'Accademia stessa e il Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, approvato in linea di principio nella seduta del 17 febbraio:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 1.

Il personale ricercatore tecnico e amministrativo in servizio presso l'Accademia della Crusca, Firenze, alla data di en-

trata in vigore della presente legge ed addetto all'Opera Vocabolario della lingua italiana da almeno un anno, il cui rapporto risulti regolato da un formale contratto di lavoro, è inquadrato nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche ed è destinato a prestare servizio presso il Centro di studi « Opera del vocabolario italiano » organo di ricerca del predetto Consiglio.

Lo pongo in votazione in via definitiva.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Per il funzionamento del Centro di cui all'articolo 1 e per l'uso dei servizi in comune, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, verrà stipulata una convenzione tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia della Crusca, sostitutiva della convenzione in atto, in cui verranno disciplinati i rapporti tra i due enti e in particolare:

a) le modalità di cessione da parte dell'Accademia dell'archivio lessicale e del restante materiale scientifico attinente all'Opera del Vocabolario di cui all'articolo 1 e quello risultante dalla ricerca per la suddetta opera, con garanzia di accesso alla consultazione da parte degli studiosi;

b) le modalità di uso gratuito di locali e servizi ivi compresa la biblioteca, idonei al funzionamento del Centro;

c) il numero dei componenti il Consiglio scientifico del Centro che devono essere designati dall'Accademia i quali non devono tuttavia essere meno di un terzo dei membri del Consiglio medesimo;

d) le modalità inerenti il trasferimento dei beni e ogni altro rapporto patrimoniale;

e) le ulteriori misure per potenziare i rapporti di collaborazione scientifica tra il CNR e l'Accademia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Le 26 unità di personale ricercatore, tecnico e amministrativo in servizio presso l'Accademia della Crusca alla data del 30 giugno 1980 e addetto all'Opera del vocabolario in forza di formale rapporto di lavoro, sono inquadrate nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, che sono conseguentemente aumentati di pari numero, secondo i criteri di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e a far data dall'inizio di validità della convenzione di cui all'articolo 2.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, approvato in linea di principio nella seduta del 17 febbraio:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

L'inquadramento di cui all'articolo 1 è disposto con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di cui agli articoli 38 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 ed ha effetto dalla data della menzionata deliberazione.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad apportare ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 le necessarie variazioni alle dotazioni organiche di cui all'allegato A del regolamento del personale ed allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, e le occorrenti variazioni del proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1982

Lo pongo in votazione in via definitiva.
(È approvato).

Chiedo se non sia il caso di modificare il titolo della proposta di legge, perché mi pare che non si costituisca qualcosa di nuovo, ma si consolidi una cosa esistente.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Il titolo potrebbe essere: « Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale attualmente in servizio presso l'Opera del Vocabolario della lingua italiana dell'Accademia della Crusca ».

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Forse sarebbe meglio: « Norme concernenti l'Opera del vocabolario storico-linguistico della lingua italiana presso l'Accademia della Crusca ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge: « Norme concernenti l'Opera del vocabolario storico-linguistico della lingua italiana presso l'Accademia della Crusca », proposto dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Amalfitano, Romita, Pagliani, Gandolfi e Giudice hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione pubblica istruzione della Camera

nell'approvare la proposta di legge n. 2394: « Norme concernenti la costituzione in Centro di studi del CNR dell'Opera del Vocabolario della lingua italiana », consapevole delle necessità di garantire al CNR le unità di organico già definite per i singoli istituti operanti o programmati

impegna il Governo

a reintegrare le ventisei unità destinate al centro di studi dell'Opera del Vocabolario della lingua italiana con un pari aumento di organico, all'avvenuto esaurimento dei posti attualmente disponibili. 0/2394/1/8

Qual è il parere del Governo ?

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Il Governo lo accoglie.

VITILIO MASIELLO. Chiedo che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Amalfitano ed altri, accettati dal Governo.

(È approvato).

GIROLAMO RALLO. Per dichiarazione di voto. Desidero rilevare le perplessità che il provvedimento che ci accingiamo a votare ha sollevato, e non solo da parte del collega Gui, ma anche dello stesso relatore e del rappresentante del Governo. In sostanza anche la lettera del presidente del CNR esprime perplessità.

Da cosa scaturiscono tutte queste perplessità? Da un criterio che purtroppo da tempo abbiamo accettato per risolvere certi problemi, mentre esso stesso ne provoca altri, ancora più gravi. Mi riferisco al precariato. È proprio questa l'impostazione sbagliata: che per il fatto che una situazione anomala si sia protratta per 18 anni abbia fatto acquisire dei diritti al personale che l'ha subita. È questo l'errore di impostazione della legge n. 270, di quell'obbrobrioso che purtroppo abbiamo varato, calpestando addirittura il dettato costituzionale che parla di concorsi e di esami di Stato.

Si dice anche che questo personale in sostanza, dopo 18 anni, si è autoselezionato, ma allora è il caso di rilevare il « fiorellino » che troviamo nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, laddove tra le qualità indispensabili perché il personale ricercatore venga assorbito c'è che esso da almeno un anno presti servizio presso l'Opera del Vocabolario. In cosa consiste, allora, l'autoselezione, se può essere sufficiente un anno di lavoro per essere assorbito? Mi si consenta di dire che questa impostazione è inaccettabile sul piano morale, e le perplessità e le preoccupazioni espresse, più o meno

esplicitamente, da quasi tutti gli interventi, lo dimostrano.

Per tutti questi motivi il Movimento Sociale Italiano-destra nazionale voterà contro questa legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 11,35.

Discussione della proposta di legge senatori Mazzoli ed altri; Buzzi ed altri: Norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (3395-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Mazzoli, Schiano, Venturi, Spezia, Bombardieri; Buzzi, Schiano, Conterno degli Abbati, Maravalle, D'Amico, Ferrara Nicola, Romei, Accili: «Norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi», già approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 aprile 1982.

Il relatore, onorevole Roberto Confalonieri, ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. La nostra Commissione nella seduta del 25 maggio 1982 aveva preso in considerazione la proposta di legge Mazzoli ed altri proveniente dal Senato relativa a norme integrative in materia di concorsi direttivi ed ispettivi e già in quella occasione veniva rilevato che l'articolato affrontava tre tipi diversi di problemi, in quanto da una parte era interpretazione autentica di legislazione già vigente, dall'altra era una sanatoria e infine una modifica dell'attuale quadro normativo in tema di requisiti per l'ammissione a concorsi direttivi ed ispettivi.

In quella sede erano stati approvati gli articoli 1, 2, 3, 5, 11 e 12, perciò va

considerato un puro errore materiale l'inserimento dell'articolo 11 nello stampato che oggi prendiamo in considerazione. Infatti l'articolo 11 fa parte della legge 10 giugno 1982, n. 348, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 14 giugno 1982.

Anche l'articolo 10, a mio giudizio, non ha ragione di sussistere perché prevede che i candidati che abbiano superato le prove in concorsi il cui bando sia stato seguito da riapertura di termini, possono integrare entro 30 giorni la documentazione personale con titoli acquisiti entro la scadenza prevista dal decreto di riapertura del bando.

Per quanto riguarda l'articolo 4, esso tende a sanare una situazione che si è venuta a creare per gli insegnanti di lingue proclamati vincitori in concorsi direttivi. Una volta pubblicata la graduatoria, la Corte dei conti non aveva registrato i vincitori poiché non avevano i titoli idonei, tuttavia costoro erano stati riammessi al concorso secondo quanto previsto dalla legge n. 395. Su tale questione al Senato la discussione fu lunga e vivace poiché la questione nasce dal fatto che molti insegnanti elementari si sono laureati in materie che li hanno posti nella condizione di poter insegnare nella scuola media.

Sempre su tale questioni ci sono stati numerosi incontri tra Governo ed organizzazioni sindacali che hanno portato ad un accordo in base al quale viene data la possibilità per i laureati in lingua di accedere all'incarico di direttore didattico. Per questo mi riservo di presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo 4, tendente appunto a rimettere questi laureati al concorso direttivo. Debbo ricordare che per il 25 ottobre prossimo è indetto un concorso e che il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prevede che coloro che sono risultati vincitori ma non hanno ottenuto la nomina, possono accedere alle prove orali del concorso successivo. Anche questo è contenuto in un emendamento sostitutivo che intendo proporre.

L'articolo 7 rimane inalterato nella formulazione precedente; l'articolo 8, in-

vece, era stato accantonato in quanto recava alcune modifiche al decreto presidenziale n. 417 relativamente alla scuola media inferiore di primo e secondo grado: si propone ora di emendare tale norma nel senso di sopprimere le parole « nominati in relazione a classi di concorso comprendenti insegnamenti che vengono impartiti in più tipi di scuole ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica », facendo riferimento semplicemente a trasferimenti o passaggi.

L'articolo 9 rimane invariato, mentre l'articolo 10 non ha più alcuna ragione di esistere e pertanto se ne propone la soppressione. L'articolo 11, come ho già detto, è stato inserito in questo stampato per puro errore materiale in quanto già era stato precedentemente approvato nel contesto di un'altra legge.

Vi è infine da chiedersi se sia necessario inserire una clausola in base alla quale la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al fine di accorciare i termini per il concorso direttivo già bandito.

Detto questo, ricordo che nella seduta del 25 maggio scorso il collega Carelli presentò un articolo aggiuntivo, concernente il personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione, del seguente tenore: « Nelle promozioni già effettuate nelle carriere direttive, di concetto ed esecutive dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica e periferica del Ministero della pubblica istruzione, nel computo delle anzianità richieste per l'ammissione ai relativi scrutini, sono comprese anche le anzianità conseguenti alle decorrenze giuridiche stabilite dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

L'onorevole Carelli propose questo emendamento — che successivamente ritirò, riservandosi di ripresentarlo — perché molte nomine, effettuate ai sensi del decreto in questione, erano state contestate dal TAR del Lazio per mancanza di chiarezza della norma interpretativa degli articoli 16, 21 e 27 del decreto 28

dicembre 1970, n. 1077, riguardante una materia se non uguale, almeno affine a quella in discussione. Ora, esiste una questione di ordine generale che a mio avviso va esposta.

Questo provvedimento modifica in alcune parti il decreto presidenziale n. 417 e prospetta — almeno per quanto riguarda i direttori didattici — procedure diverse da quelle vigenti nelle scuole medie inferiori e superiori. Senz'altro si verifica una sovrapposizione di questa norma speciale con una previsione che dovrebbe essere più coerente: ma, d'altra parte, va ricordato che in materia è già stato predisposto un progetto di legge che reca il numero 737-bis.

Ciò premesso, e tenendo presenti tutte le considerazioni svolte nella seduta precedente, ci sembra che questo articolo possa essere accolto come norma urgente per sanare situazioni relative a concorsi già banditi o, addirittura, ad alcuni direttori didattici e presidi, nominati da due anni, il cui decreto di nomina non è stato registrato dalla Corte dei conti per motivi di interpretazione: soprattutto nel caso dei direttori didattici, si avrebbe il ritorno degli stessi all'insegnamento elementare dopo due anni di attività in quella carica. Mi riferisco, in particolare, a nove casi di laureati in lingue che si trovano nella situazione che ho appena descritto.

Caldeggerei quindi l'approvazione degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 e dell'articolo aggiuntivo Carelli come momento conclusivo di tutte queste situazioni determinatesi in seguito a concorsi espletati nel passato, i cui esiti non sono poi stati registrati dalla Corte dei conti per difficoltà di carattere interpretativo.

Mi riservo infine di intervenire ulteriormente in sede di esame dell'articolato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SAVERIO MONTELEONE. Prendo atto dello sforzo compiuto dal relatore per rendere accettabili dalla Commissione gli articoli stralciati dalla proposta di legge n. 3395, che noi avevamo già discusso

nella seduta del 25 maggio scorso; in quella sede, ricordo, era stata approvata in linea di massima una soluzione che prevedeva la soppressione degli articoli 4 e 6 del progetto di legge in discussione. Dico questo per evitare che i commissari vengano presi in giro o possano prendersi in giro tra loro, in quanto tale questione coinvolge alcuni problemi di principio sui quali voglio richiamare l'attenzione della Commissione.

Noi non siamo contrari — come, del resto, non lo siamo stati in tantissime altre occasioni — a leggi di sanatoria per situazioni pregresse a tal punto consolidate da richiedere un intervento legislativo; però non è possibile scaricare continuamente sulla nostra Commissione, senza soluzione di continuità, un certo modo di amministrare il personale della pubblica istruzione, così come avviene a livello ministeriale.

Innanzitutto, voglio dire che è strano e contraddittorio nei confronti dell'azione amministrativa e di controllo che deve essere svolta dagli uffici il fatto che, per esempio, da anni non venga effettuata una ricognizione preventiva dei titoli richiesti per l'ammissione ai concorsi. Questo andazzo di ammettere ai concorsi delle persone che si sa non essere in possesso dei titoli specifici necessari per partecipare ai concorsi stessi, ci è stato regalato dagli uffici del Ministero della pubblica istruzione che poi scarica sul Parlamento il problema del consolidamento di stati di fatto che si sono andati determinando nel tempo. Gli articoli 4 e 6 della proposta di legge in esame sono stati elaborati proprio al fine di garantire il consolidamento giuridico di situazioni create nel passato e non per colpa della legislazione relativa ai requisiti occorrenti per essere ammessi ai concorsi direttivi, che è abbastanza esplicita. Tale normativa, a mio avviso, avrebbe potuto essere emendata in ordine ai titoli di ammissibilità in sede di modifica delle norme concernenti i concorsi direttivi, soprattutto quelli a direttore didattico. Ciò che noi contestiamo è questo modo convulso e schizofrenico di legiferare, scari-

cando sull'ottava Commissione della Camera e sulla settima del Senato dei problemi che sono imputabili — in questa occasione intendiamo sottolinearlo — a responsabilità del Ministero della pubblica istruzione.

Comunque, essendosi a questo punto determinate anche delle situazioni di attesa ed avendo il Parlamento, in precedenti occasioni, garantito il passaggio di altri provvedimenti di sanatoria, noi non intendiamo sollevare una questione in ordine agli articoli in esame, ma non possiamo votare un provvedimento del genere. Dichiariamo quindi la nostra astensione per sottolineare sul piano politico una protesta e una riserva sul modo in cui gli uffici del Ministero della pubblica istruzione gestiscono queste vicende.

BENIAMINO BROCCA. Nel dichiarare che l'apprezzamento per la relazione e i chiarimenti dati dal relatore è fuori discussione, vorrei innanzitutto esprimere l'esigenza, più volte manifestata in Commissione, di discutere di norme innovative in un contesto più generale. Sotto questo profilo condivido la posizione del collega Monteleone. La settimana prossima abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge n. 737-bis, in cui si prevedono norme di stato giuridico anche per quanto riguarda i direttori didattici e gli ispettori tecnici. Mi pare che quella sia la sede più opportuna per discutere proficuamente e in modo organico il problema che viene sollevato nell'articolo 4. C'è un rammarico da esprimere per le procedure, che con un eufemismo potrei dire inquietanti, seguite dal Ministero, qualche volta anche sotto pressioni e in situazioni di necessità...

SAVERIO MONTELEONE. Che premio i furbi.

BENIAMINO BROCCA. ...per cui di tanto in tanto ci vengono proposte di legge settoriali, particolari, che ci mettono in imbarazzo proprio per l'incapacità in cui ci troviamo di far riferimento ad un qua-

dro generale. Rilevo anche che gli accordi che intervengono fra le organizzazioni sindacali e il Governo non debbono essere automaticamente approvati dalle Commissioni parlamentari, ma debbono formare oggetto di un dibattito complessivo. Per questo ho perplessità nel fare una estrapolazione di una parte molto specifica da un contesto generale d'intesa che è intervenuto fra il Governo e le organizzazioni sindacali. Vorrei che gli accordi che riguardano gli interventi legislativi fossero considerati nel loro insieme e quindi, anche per questa ragione di riflessione globale sugli accordi che il Governo fa con i sindacati, trovo non appropriato quanto viene proposto a modifica dell'articolo 4.

Nel caso specifico, esprimo comprensione per la richiesta di sanare quanto è stato fatto per gli insegnanti che abbiano la laurea in lingue. In passato questo titolo era considerato valido per fare i concorsi direttivi, poi è stato tolto e sostituito con la laurea in sociologia. Questo è un elemento che va tenuto presente per comprendere il comportamento dell'amministrazione nell'ammissione con riserva. Ritengo che la laurea in lingue abbia dei curricula abbastanza o per certi aspetti affini alla laurea in magistero: vi sono studi comuni. Per questo comprendo il motivo dell'ammissione con riserva e anche perché nel passato la laurea in lingue era considerata un titolo sufficiente: fra l'altro, in alcune università faceva parte della facoltà di magistero.

Queste sono le ragioni che mi portano ad essere favorevole ad una sanatoria, però anch'io non mi pronuncio a favore di un cambiamento, di una innovazione, della fissazione di una norma per il futuro fuori del contesto generale. Se vogliamo sanare la situazione per gli insegnanti che sono stati ammessi con riserva, dico di sì, ma ho perplessità per un discorso innovativo.

Per quanto riguarda poi l'articolo 6 relativo anch'esso ad una sanatoria, ma per gli insegnanti che hanno presentato la domanda fuori dei termini, se non mi si spiega la ragione, devo esprimere la mia contrarietà, perché questa era una norma

chiarissima che gli insegnanti non hanno rispettato. Pertanto, non capisco perché il Ministero li abbia ammessi a sostenere gli esami, a meno che non vi sia una situazione particolare che il relatore è in grado di chiarire. Se non mi si dà una spiegazione al riguardo, non mi sento di approvare una norma per premiare coloro che hanno trasgredito la legge. Sugli altri punti non ho nulla da aggiungere, per cui mi dichiaro favorevole.

ALDO GANDOLFI. Anch'io, a nome del gruppo repubblicano, devo esprimere fortissime riserve sulla proposta di legge che contiene sostanzialmente due tipi di norme: per un aspetto il provvedimento prevede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, e cioè alle norme riguardanti l'accesso alla carriera direttiva e ai concorsi per tale carriera, modificazioni che si potrebbero discutere, ma avrebbero bisogno di un inquadramento in un contesto diverso. Può darsi che si debba estendere la possibilità di accedere ai concorsi direttivi per i circoli didattici ai laureati di qualsiasi tipo, ma occorrerà farlo con un provvedimento in cui in maniera organica si fissino nuove norme affrontando, tra l'altro, il problema del ruolo direttivo, e cioè in che cosa debba consistere tale ruolo, e a quale tipo non solo di concorso, ma anche di preparazione e selezione dovremo arrivare. Introdurre oggi modifiche alla legislazione in vigore in questo modo, ci sembra un fatto, tutto sommato, piuttosto pericoloso, perché mancano una cornice e criteri chiari da trasferire in norme legislative.

Detto questo, c'è da osservare (lo hanno già rilevato i colleghi che mi hanno preceduto) che queste norme di modifica della legislazione vigente, e cioè del decreto del Presidente della Repubblica numero 417 del 1974, vengono introdotte a sanatoria di situazioni che si sono determinate.

Condivido le considerazioni svolte dai colleghi Monteleone e Brocca: non si capisce perché e in che modo si sia reso possibile registrare una situazione di fatto

in cui la Corte dei conti rifiuta la registrazione dei decreti di nomina a direttore di personale che non aveva titolo per accedere ai concorsi. Come minimo vi è una situazione di lassismo dell'amministrazione, come massimo i fatti ci possono far ritenere che vi siano forme di connivenza sostanziale nell'eludere le norme di legge in materia per favorire gruppi ristretti di persone che si presentano ai concorsi pur non avendo i titoli e presentando la domanda al di là dei termini previsti. Questo è un fatto che diventa inaccettabile; certo non è l'unico, perché in proposito si sono registrati fatti di sanatoria forse altrettanto gravi sotto questo profilo, però è pericoloso continuare a procedere su questo terreno, prendendo per buono tutto quanto l'amministrazione ci propina in materia.

Per tali motivi il gruppo repubblicano voterà contro il provvedimento.

LUIGI GUI. Sono in linea di massima d'accordo con quanto ha detto il collega Brocca.

Per quanto riguarda in particolare il primo di questi articoli, veramente l'estensione indiscriminata della possibilità di partecipare ai concorsi per direttore didattico a tutte le lauree è una cosa che in teoria può essere presa in esame, però non mi sembra il caso di farla rientrare di straforo in una leggina del genere, non essendo questa la sede adatta per discutere di un problema di tale entità.

Certo non voglio discriminare le lauree; indubbiamente però alcune non hanno alcuna formazione che sia in qualche modo coerente con la professione di direttore didattico essendo prive, come la laurea in economia e commercio, per esempio, di qualsiasi impostazione pedagogica. Sarei, comunque, contrario anche all'ammissione della laurea in lingue e letterature straniere, perché in questo modo si rischierebbe di giungere all'ammissione indiscriminata (un pò come le ciliege, una tira l'altra).

RODOLFO CARELLI. Concordo con il collega Gui in merito all'estensione gene-

ralizzata, mentre rispetto alla sanatoria nei confronti di coloro che hanno la laurea in lingue debbo dire che si registra analogamente (lo ricordo in particolare al collega Gandolfi) una discrezionalità immotivata, ai fini dell'applicazione di una legge, attraverso la normazione della pubblica amministrazione.

Concordo con il collega Brocca che sostanzialmente ci troviamo di fronte ad un'iniziativa in via provvisoria e ad un criterio privo di qualsiasi validità. C'è stata infatti gente che, attenendosi alla data di bando, è rimasta fuori; quindi siamo in presenza di valutazioni di dettaglio che esulano dalla disciplina proveniente dalla legge, e quindi di un abuso di delega nel senso che in essa non erano compresi questi criteri distintivi e selettivi.

La legge deve stabilire con precisione qual è l'ambito della discrezionalità dell'amministrazione. In ordine ai termini della presentazione della domanda, si è fatto ricorso anche al TAR del Lazio, il quale si è pronunciato in merito all'immotivata discrezionalità e, per quanto riguarda lo articolo 6, ha parlato persino di una sorta di «prosecuzione dei diritti» rispetto al concorso precedente ed a coloro che sono risultati idonei. Questo perché il dato primario che stabilisce con maggiore precisione i rapporti è prevalente rispetto al dato secondario, che viene riassorbito.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo ampiamente illustrato dal relatore, non ci sono obiezioni ma, anche in base alla pronuncia del TAR, mi permetto di osservare che ci troviamo di fronte ad una situazione che, se è vero che non comporta oneri, rappresenta il disfacimento di una struttura già consolidata ai fini della valutazione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROBERTO CONFALONIERI, Relatore. Obiezioni sostanziali sono state rivolte agli articoli 4 e 6. Per quanto riguarda l'articolo 6, non essendo disponibile un

sufficiente numero di posti, ed in seguito alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, alla pronuncia del TAR del Lazio ed alla sentenza della Corte dei conti, l'amministrazione si è trovata in difficoltà. Ritengo, comunque, che non si tratti affatto di una sanatoria per concorrenti che abbiano negligenzatamente violato i termini.

Le obiezioni sostanziali nei confronti dell'articolo 4 dipendono dalla confusione di idee sul tipo di professionalità che deve avere il direttore didattico. Sta di fatto che in una nuova discussione si configurò la possibilità dell'accesso di tutti i laureati ai concorsi direttivi, tenendo presente che ciò era stato già fatto per la scuola media inferiore e superiore. Si stabilì che tutte le lauree danno possibilità di accedere al concorso di preside e fu aggiunto un comma per cui gli insegnanti di educazione fisica laureati in qualunque materia possono accedere ai concorsi di preside nelle scuole medie inferiori e superiori indipendentemente dalla disciplina in cui hanno conseguito la laurea (ciò è quanto già contenuto negli articoli 27 e 28 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417).

È evidente che questa materia ricade nel contenuto del provvedimento n. 737-bis perché le questioni di carattere generale vanno inserite in norme di carattere generale. Però, visto che in precedenza abbiamo sanato situazioni analoghe, non vedo perché non dobbiamo sanare anche questa che è l'unica che era rimasta fuori.

Circa l'articolo aggiuntivo non ho nulla di particolare da dire se non che si tratta di una decisione di carattere generale di cui la Commissione si assumerà tutta la responsabilità.

GIUSEPPE FASSINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con le osservazioni del relatore circa il provvedimento n. 737-bis che si occupa di questioni di carattere generale. Debbo però anche dire che riguardo all'articolo 4 il Governo è preoccupato così come è preoccupata l'ammi-

nistrazione in quanto vi è una normativa secondo cui lo stesso concorso bandito il 30 aprile 1982, le cui prove saranno esplesate il 25 ottobre prossimo, potrebbe essere influenzato negativamente con la riapertura dei termini, nel caso in cui si adottasse una decisione in tal senso.

Ritengo di poter condividere le osservazioni dell'onorevole Monteleone secondo cui l'amministrazione non deve e non può scaricare sulle Commissioni parlamentari le proprie responsabilità. Per quanto sarà in mio potere, cercherò che in futuro non si verifichino più situazioni di questo tipo.

Infine, esprimerò la posizione del Governo in merito agli emendamenti quando li esamineremo più dettagliatamente.

PRESIDENTE. Poiché sono emerse alcune perplessità nel merito del provvedimento in esame, mi chiedo se non sia opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. Poiché le perplessità riguardano tutte l'articolo 4, io credo che se ne possa accantonare l'esame fino alla prossima seduta, mentre possiamo già oggi approvare gli altri articoli.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che la Commissione è d'accordo nel continuare la discussione oggi di tutti gli articoli, ad eccezione dell'articolo 4. Si tratta, infatti, di un articolo aggiuntivo del quale, allo stato, non possiamo tener conto in quanto non risulta ancora formalmente presentato. Il presidente Romita, nella seduta del 25 maggio scorso, rilevò — come si può leggere nel resoconto sommario della seduta stessa — che, a suo avviso, l'emendamento in questione poteva essere votato solo in linea di principio, comportando la necessità di un parere su di esso da parte della I Commissione affari costituzionali: a quel punto, l'onorevole Carelli ritirò il proprio emendamento, ripromettendosi di ripresentarlo successivamente. La Commissione non è tenuta a chiedere il parere; potrà delibera-

re in un senso o nell'altro soltanto quando l'emendamento verrà formalmente presentato.

RODOLFO CARELLI. Poiché mi sembra che la volontà della Commissione sia quella di non protrarre ulteriormente i tempi di approvazione della proposta di legge, io chiedo se debba essere assolutamente richiesto il parere della I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Questa è una decisione che dovrà essere assunta dalla Commissione. Preciso di aver fatto quel richiamo alla precedente discussione per motivi di correttezza nei confronti del presidente della Commissione, che in questo momento sostituisco: ciò, naturalmente, non pregiudica un eventuale orientamento della Commissione in relazione alla necessità del parere della I Commissione affari costituzionali.

Se dunque non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo 4 è per il momento accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Sono valide le domande per la partecipazione alle prove orali dei concorsi direttivi ai sensi dell'articolo 133, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e integrazioni, presentate dopo la scadenza dei termini e prima dello svolgimento delle prove concorsuali.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Sono valide le prove orali dei concorsi direttivi ai sensi dell'articolo 133, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, già sostenute anche con presentazione della domanda dopo la scadenza dei termini e prima dello svolgimento delle prove concorsuali.

GIUSEPPE FASSINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6 presentato dal relatore, con la precisazione che la norma non venga comunque estesa ad altri concorsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 7.

La lettera *a)* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituita dalla seguente:

« *a)* gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

All'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole da « nonché gli insegnanti laureati » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti « nonché gli insegnanti laureati che, nominati in relazione a classi di concorso comprendenti insegnamenti che vengono impartiti in più tipi di scuole ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado

ed artistica, abbiano titolo al trasferimento a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole da: « nominati » *fino a:* « ed artistica »;

Dopo la parola: « trasferimento » *aggiungere le seguenti:* « o al passaggio ».

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. Gli emendamenti tendono a far sì che tutti coloro che hanno la possibilità di scorrimento nelle scuole medie inferiori e superiori possano partecipare ai concorsi direttivi sia per la classe di provenienza sia per quella di accesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 9.

Le norme di cui ai precedenti articoli 7 e 8 si applicano agli insegnanti che partecipano ai concorsi banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

I candidati che hanno superato le prove in concorsi direttivi il cui bando sia stato seguito da riapertura di termini e che siano in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono integrare, nel termine di 30 giorni dalla data medesima, la documentazione a suo tempo prodotta con i titoli acquisiti entro la scadenza prevista dal decreto di riapertura del bando.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 10.

(È respinto).

L'articolo 10 si intende pertanto soppresso.

Come il relatore ha già ricordato nel corso della sua esposizione, l'articolo 11 è stato inserito per errore nello stampato, essendo già stato approvato quale articolo 6 della legge 10 giugno 1982, numero 348.

L'onorevole Carelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-bis.

Nelle promozioni già effettuate nelle carriere direttive, di concetto ed esecutive dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica e periferica del Ministero della pubblica istruzione, nel computo delle anzianità richieste per l'ammissione ai relativi scrutini, sono comprese anche le anzianità conseguenti alle decorrenze giuridiche stabilite dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

RODOLFO CARELLI. Questa norma è volta ad evitare che, rispetto al consolidato assetto di tutte le carriere, comprese quelle dirigenziali, si ritorni a riflessi tali da determinare nuovamente un'ingiusta disparità di trattamento con i dipendenti delle altre amministrazioni statali, per le quali il problema è già stato risolto. Aggiungo, per completezza d'informazione, che l'interpretazione proposta viene a sanare esclusivamente situazioni preesistenti senza ulteriori conseguenze per l'avvenire, atteso che la legge 11 luglio 1980, n. 312, ha modificato gli ordinamenti del personale statale sopprimendo i vecchi sistemi di progressione giuridica e ribadendo che l'amministrazione si è regolata in conformità a quanto deciso dalla Corte dei conti, mentre il TAR aveva posto problemi interpretativi. In questo modo evitiamo anche lo scontro fra la Corte dei conti e il TAR.

PRESIDENTE. Si tratta d'introdurre un elemento di certezza giuridica in relazione all'anzianità pregressa nel momento in cui due organi dello Stato: il TAR e la Corte dei conti, danno pareri non convergenti. Posto così il problema, si ritiene di dover ricorrere di nuovo alla I Commissione affari costituzionali.

Pongo in votazione il principio-base dell'articolo aggiuntivo Carelli.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'articolo aggiuntivo per il prescritto parere.

Il relatore, onorevole Roberto Confalonieri, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

ART. 10-ter.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Bausi ed altri: « Ammissione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3343).

Presenti e votanti . . . 23

Maggioranza 12

Voti favorevoli . . . 23

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge senatori Bausi ed altri n. 3343, risulta assorbita la proposta di legge Bisagno ed altri n. 2849.

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Baldelli, Barbarossa Voza, Bosi Maramotti, Brocca, Caravita, Carelli, Confalonieri, Ferri, Gandolfi, Giudice, Gui, Masiello, Monteleone, Nespolo, Pagliai, Rallo, Rende, Romano, Russo Giuseppe, Scozia.

Disegno di legge e proposte di legge senatori Malagodi, Fassino; Gualtieri ed altri: « Norme relative all'equipollenza delle lauree in sociologia, in scienze bancarie e assicurative e in discipline eco-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1982

nomiche e sociali con la laurea in economia e commercio» (*Approvati, in un testo unificato, dal Senato*) (3079).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	20
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge e delle proposte di legge senatori Malagodi, Fassino; Gualtieri ed altri n. 3079, risulta assorbita la proposta di legge Zanone, Sterpa n. 2326.

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Baldelli, Barbarossa Voza, Bosi Maramotti, Brocca, Caravita, Carelli, Confalonieri, Ferri, Gandolfi, Giudice, Gui, Masiello, Monteleone, Nespolo, Pagliai, Rallo, Rende, Romano, Russo Giuseppe, Scozia.

Proposta di legge Pagliai ed altri: « Norme concernenti la costituzione in Centro di studi del CNR dell'Opera del

vocabolario della lingua italiana » *con il nuovo titolo: « Norme concernenti l'Opera del vocabolario storico-linguistico della lingua italiana presso l'Accademia della Crusca »* (2394).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	22
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Baldelli, Barbarossa Voza, Bosi Maramotti, Brocca, Caravita, Carelli, Confalonieri, Ferri, Gandolfi, Giudice, Gui, Masiello, Monteleone, Nespolo, Pagliai, Rallo, Rende, Romano, Russo Giuseppe, Scozia.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO